



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Capitaneria di Porto**  
**CHIOGGIA**

**ORDINANZA N° 50/2018**

Il Capo del Circondario Marittimo di Chioggia:

**VISTA:** l'istanza della ditta "GEOTECNICA VENETA S.r.l." assunta a protocollo in data 10/08/2018, con sede a Olmo di Martellago (VE) in via Dosa n° 26/A, con la quale viene chiesta l'emanazione di apposita Ordinanza per l'esecuzione delle indagini ambientali (caratterizzazione) ai sensi del D.M. 173/2016 e ss.mm.ii. finalizzate ai lavori di scavo del Canale Navigabile della Laguna di Marinetta e dello sbocco a mare del Po di Levante;

**VISTO:** il verbale di assegnazione lavori datato 23/07/2018 dei Sistemi Territoriali e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATA:** la necessità di regolare il movimento delle unità navali nonché di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose e permettere il regolare svolgimento delle operazioni;

**VISTI:** gli articoli 17, 30, 31 e 81 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**RENDE NOTO**

che nel periodo compreso tra il **11/09/2018** e il **07/10/2018** la "GEOTECNICA VENETA S.r.l." effettuerà, per conto della "Sistemi Territoriali S.p.A.", indagini ambientali (caratterizzazione) ai sensi del D.M. 173/2016 e ss.mm.ii. finalizzate ai lavori di scavo del Canale Navigabile della Laguna di Marinetta e dello sbocco a mare del Po di Levante nelle aree di mare meglio evidenziate nell'allegata planimetria parte integrante della presente Ordinanza.

Le indagini saranno eseguite con l'ausilio dei seguenti mezzi nautici:

- M/pontone "**NELLO MANDRUGO**" – 2CI 255;
- Galleggiante "**LEVANTE B.**" - CI 3769;
- Zatterino RV 06101 (solo acque interne)

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

### **Norme per la circolazione**

Per quanto di competenza e ai soli fini della sicurezza della navigazione, per tutta la durata dei lavori, le unità in transito nelle zone di cui sopra devono navigare a lento moto, alla minima velocità di governo e ad una distanza di sicurezza di almeno 30 mt. dalle unità operatrici sopraccitate, evitando in ogni caso di intralciare i lavori.

## **Articolo 2**

### **Norme sanzionatorie**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/chioggia](http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia) alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, lì 11 settembre 2018


**F.to**

**IL COMANDANTE**

**C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI**

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 50/2018**



*Figura 1 Area oggetto dei rilievi degli habitat acquatici.*